

PROTOCOLLO D'INTESA
per l'effettuazione in forma coordinata dell'indagine RICA e dell'indagine REA
fra

l'Istituto nazionale di statistica, di seguito Istat, con sede legale a Roma, in via C. Balbo 16, nella persona di Olimpio Cianfarani, in qualità di Direttore generale dell'Istituto, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata;

l'Istituto nazionale di economia agraria, di seguito Inea, con sede legale a Roma, in via Barberini 36, nella persona dell'On. Carlo Lino Rava, in qualità di Presidente dell'Istituto, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Mipaaf, con sede legale a Roma, in via XX Settembre 20, nella persona del Ministro pro-tempore On. Paolo De Castro

e

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito Regioni, rappresentate da Vasco Errani, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'informazione statistica ufficiale è resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (di seguito, Sistan);
- ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del citato d.lgs. 322/89, l'Istat fa parte del Sistan e provvede, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) del predetto decreto, all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistan;
- ai sensi dell'art. 15 comma 2 del menzionato d.lgs. 322/89, l'Istat può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati per lo svolgimento dei propri compiti;
- l'Ufficio di statistica del Mipaaf, istituito ex art. 3 comma 1 del predetto d.lgs. 322/89, fa parte del Sistan ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) dello stesso decreto ed è posto alle dipendenze funzionali dell'Istat, secondo quanto disposto dal menzionato art. 3 comma 1;
- gli Uffici di statistica delle Regioni fanno parte del Sistan ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del d.lgs. 322/89;
- l'Inea fa parte del Sistan, in base al d.p.c.m. 31 marzo 1990 recante "Individuazione degli enti ed organismi pubblici di informazione statistica";
- ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 322/89, gli uffici di statistica del Sistan, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda, sono responsabili degli adempimenti statistici di competenza delle amministrazioni di appartenenza ed hanno, altresì, il compito di collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale che individua, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del predetto decreto, le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistan ed i relativi obiettivi;

- il Programma statistico nazionale 2007-2009, approvato con d.p.c.m. 9 maggio 2007 e pubblicato nel Suppl. ord. n. 166 alla G.U. n. 170 del 24 luglio 2007, prevede che l'Istat effettui la rilevazione statistica annuale sui risultati economici delle aziende agricole (REA - cod. PSN IST-00191), relativa al sistema dei conti economici in agricoltura in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, e per quella relativa al reddito delle famiglie agricole;
- il Programma statistico nazionale 2007-2009 prevede che l'Inea effettui annualmente una rilevazione contabile sulle aziende agricole (RICA - cod. PSN INE-00001) con la quale vengono rilevate informazioni relative ai redditi delle aziende agricole che la stessa Inea, in qualità di organo di collegamento, designato ex art. 4 c. 1 del d.p.r. 30 dicembre 1965 n. 1708 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio del 15 giugno 1965 e succ. mod., ha l'obbligo, ai sensi dello stesso art. 6 del predetto reg. n. 79/65/CEE, di inviare annualmente alla Commissione europea;
- le informazioni necessarie per l'indagine RICA sono rilevate con la metodologia RICA;
- le informazioni necessarie per l'indagine REA, oltre che essere rilevate con la metodologia REA, possono essere ricavate anche dai risultati delle rilevazioni effettuate con metodologia RICA;
- per le Regioni i risultati delle indagini oggetto del presente protocollo d'intesa risultano di particolare interesse, quale supporto informativo ai loro compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale e che pertanto è opportuna una loro compartecipazione alla programmazione e all'attuazione delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa;
- l'integrazione e armonizzazione delle rilevazioni statistiche è un obiettivo da perseguire al fine di ridurre gli oneri organizzativi e finanziari gravanti sugli enti del Sistan e il carico statistico sui rispondenti, evitando duplicazioni nelle richieste di informazioni su fenomeni analoghi, come previsto dall'articolo 285, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea (ex articolo 213 A);
- in data 2 aprile 2003, l'Istat, l'Inea e le Regioni hanno stipulato, previa approvazione della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 27 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, un "protocollo d'intesa per l'effettuazione di una indagine annuale sui risultati economici delle aziende agricole" (di seguito 1° protocollo) che prevedeva la sperimentazione dell'integrazione delle indagini RICA e REA per gli anni contabili 2002 (limitatamente alla REA), 2003 e 2004, avente naturale scadenza al 31 dicembre 2005;
- il 1° protocollo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006, previa approvazione della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 3 marzo 2005, prevedendo, altresì, l'inserimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) e l'estensione del periodo di riferimento del protocollo medesimo all'anno contabile 2005;
- il protocollo è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2007, previa approvazione della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 14 dicembre 2006, prevedendo l'estensione del periodo di riferimento all'anno contabile 2006 e lo svolgimento dell'indagine riferita all'anno contabile 2006 secondo le stesse modalità previste dal protocollo prorogato;

- Istat, Mipaaf, Inea e Regioni, visti i risultati ottenuti nel periodo di riferimento del 1° protocollo e nelle successive proroghe, convengono sull'opportunità di superare la fase sperimentale mediante la stipula di un nuovo protocollo d'intesa per l'effettuazione in forma coordinata dell'indagine RICA e dell'indagine REA;
- lo schema del presente protocollo è stato elaborato a seguito della verifica dei risultati delle indagini riferite agli anni dal 2003 al 2006 prevista dall'articolo 11, comma 1 del 1° protocollo;
- le forme di collaborazione tra le Parti oggetto del presente protocollo di intesa sono state discusse e concordate nello specifico Gruppo di lavoro Agricoltura costituito presso il Cisis (Centro interregionale per il sistema Informatico ed il sistema statistico, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano) e portate nell'ambito del Comitato paritetico Istat-Regioni costituito presso la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Presidenza del Consiglio dei ministri).
- al fine di rispondere in maniera adeguata, per tempestività e qualità del dato, alle esigenze informative comunitarie assegnate alla RICA, è opportuno che l'Inea possa operare in piena autonomia per la raccolta dei dati RICA in quelle Regioni che non dovessero partecipare alla realizzazione dell'indagine;
- l'Inea ha presentato al comitato nazionale RICA, istituito con decreto interministeriale del 12 maggio 1984 e modificato, da ultimo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2006, una proposta per la riorganizzazione e la valorizzazione della RICA, approvata dal comitato medesimo nella riunione del 4 aprile 2007

Tutto ciò premesso, costituente, insieme agli allegati, parte integrante del presente protocollo di intesa, le parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente protocollo ha come finalità l'effettuazione in forma coordinata dell'indagine RICA e dell'indagine REA.
2. È obiettivo delle parti consolidare e ampliare l'integrazione e l'armonizzazione dell'indagine RICA e dell'indagine REA con le altre rilevazioni statistiche, nell'ambito del Sistan, al fine di minimizzare la pressione statistica e ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie e umane disponibili.

Articolo 2

Attività ed impegni specifici delle parti

1. l'Istat si impegna a:

- a) definire un disegno di campionamento che soddisfi le esigenze del regolamento n. 79/65/CEE e del regolamento (CE) n. 2223/96, secondo la metodologia descritta nell'allegato B, parte integrante del presente protocollo di intesa;
- b) selezionare il campione casuale di aziende agricole sulla base del disegno di campionamento di cui alla lettera precedente;
- c) fornire, all'ente responsabile della rilevazione, tramite l'Inea, un file contenente tutti i dati identificativi delle aziende selezionate e dei rispettivi conduttori disponibili nell'archivio Istat. Tale file deve contenere inoltre tutti i dati di carattere strutturale aggiornati con l'indagine e gli elementi di classificazione delle aziende secondo la tipologia comunitaria (orientamento tecnico-economico e unità di dimensione europea di ciascuna azienda);
- d) fornire all'ente responsabile della rilevazione, tramite l'Inea, l'aggiornamento del software di rilevazione in conformità alle esigenze specifiche dell'indagine REA;
- e) fornire, all'ente responsabile della rilevazione, tramite l'Inea, tutti gli aggiornamenti dei dati identificativi delle aziende e dei conduttori che dovessero risultare disponibili nella banca dati dell'Istat;
- f) coordinare le attività del presente protocollo con quelle relative alle altre indagini svolte dall'Istat al fine di minimizzare la pressione statistica sulle aziende incluse nel campione;
- g) inviare una lettera di preavviso alle aziende agricole inserite nel campione a firma dell'Istat e dell'Inea a esclusione delle aziende ricadenti nella Provincia autonoma di Bolzano, con le quali i contatti – così come l'intera conduzione delle indagini - sono tenuti dall'Istituto provinciale di statistica (Astat);
- h) determinare e fornire all'Inea e alle Regioni i coefficienti di riporto all'universo del campione osservato secondo la metodologia descritta nell'allegato B;
- i) cooperare con l'Inea riguardo ai controlli che devono essere effettuati in fase di rilevazione della RICA sulle variabili di cui all'allegato D, parte integrante del presente protocollo di intesa. Tali controlli devono essere inseriti nel software di rilevazione e controllo dei dati, partendo dal contenuto dell'allegato C, parte integrante del presente protocollo di intesa;
- j) concordare con l'Inea e con le Regioni le procedure di controllo e correzione delle variabili REA e la metodologia per il controllo degli errori extracampionari, di cui all'allegato C;
- k) comunicare agli enti e uffici del Sistan che li richiedano, i microdati validati osservati con la metodologia REA e i corrispondenti coefficienti di riporto all'universo relativi al campione di aziende rilevate nel territorio di loro competenza;
- l) predisporre il rapporto di qualità relativo alle principali stime oggetto di diffusione da parte degli enti firmatari del presente protocollo, di cui all'allegato C;
- m) collaborare con Inea e le Regioni alla formazione dei rilevatori relativamente alla metodologia e ai contenuti della rilevazione REA.
- n) partecipare al finanziamento dell'indagine secondo quanto stabilito nell'allegato A, parte integrante del presente protocollo.

2. l'Inea si impegna a:

- a) reclutare i rilevatori per le indagini oggetto del presente protocollo di intesa che effettua;

- b) organizzare e provvedere alla formazione dei rilevatori di cui alla precedente lettera a);
 - c) predisporre, mantenere e aggiornare il software di rilevazione e controllo dei dati secondo la metodologia RICA-Inea da distribuire alle strutture di rilevazione, insieme al questionario elettronico REA di cui al precedente comma 1, lettera d) nelle Regioni in cui è incaricata di tale rilevazioni a seguito di specifica convenzione bilaterale;
 - d) predisporre gli strumenti per il monitoraggio delle indagini oggetto del presente protocollo di intesa che effettua, in particolare per il rispetto del calendario d'indagine e la minimizzazione degli errori extra-campionari, ed effettuare il monitoraggio;
 - e) effettuare la rilevazione dei dati, utilizzando, per quanto riguarda la REA, nelle Regioni in cui è incaricata di tale rilevazione a seguito di specifica convenzione bilaterale, i questionari elettronici di cui al precedente comma 1, lettera d);
 - f) definire i controlli che devono essere effettuati in fase di rilevazione sulle variabili RICA e che devono essere inseriti nel software di rilevazione;
 - g) effettuare i controlli previsti e apportare le eventuali correzioni sui dati raccolti;
 - h) trasmettere all'Istat i dati REA, nelle Regioni in cui è incaricata di tale rilevazione a seguito di specifica convenzione bilaterale, raccolti e relativi alle variabili di cui all'allegato F;
 - i) trasmettere all'Istat le informazioni sullo svolgimento della rilevazione necessarie per il calcolo degli indicatori di qualità previsti nell'allegato C e per la determinazione dei coefficienti di riporto all'universo;
 - j) trasmettere all'Istat periodicamente le informazioni relative al monitoraggio della rilevazione per le indagini oggetto del presente protocollo di intesa che effettua, secondo la tempistica ed il formato definito dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 3;
 - k) comunicare agli enti e uffici del Sistan che li richiedano i microdati validati osservati con la metodologia RICA e i corrispondenti coefficienti di riporto all'universo relativi al campione di aziende rilevate nel territorio di loro competenza.
3. Le Regioni si impegnano a collaborare alle indagini oggetto del presente protocollo, in qualità di organi intermedi, svolgendo attraverso i propri uffici di statistica , ai sensi del decreto legislativo 322 del 1989, in collaborazione con le proprie strutture competenti per l'agricoltura, una o più delle seguenti attività:
- a) la rilevazione con metodologia REA utilizzando quanto messo a disposizione dall'Istat ai sensi del comma 1 di questo articolo, con modalità da stabilire in convenzioni bilaterali con l'Inea, finalizzate a garantire l'esecuzione dell'indagine secondo gli indirizzi del presente protocollo e in conformità con l'allegato A,.
 - b) la rilevazione RICA con modalità da stabilire in convenzioni bilaterali con l'Inea, finalizzate a garantire nel complesso l'esecuzione dell'indagine secondo gli indirizzi del presente protocollo e in conformità con l'allegato A.
4. Il Mipaaf si impegna a:
- a) esaminare annualmente il piano finanziario del programma RICA presentato dall'Inea, al fine di avanzare la richiesta di cofinanziamento nazionale al Ministero dell'economia e delle finanze;
 - b) verificare il rendiconto finanziario annuale del programma RICA presentato dall'Inea, al fine della liquidazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

- c) contribuire al coordinamento delle attività di cui all'art 3.
- 5. Nella Provincia autonoma di Bolzano le indagini oggetto del presente protocollo, sulla base e nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, verranno svolte direttamente dall'Istituto provinciale di statistica (Astat).
- 6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente Protocollo di intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, le singole Regioni individueranno con Istat e con Inea le modalità di adesione allo stesso.

Articolo 3

Coordinamento delle attività e aggiornamento degli allegati

- 1. La collaborazione fra Mipaaf, Inea, Istat e Regioni avviene attraverso il coordinamento delle attività inerenti la realizzazione delle indagini di cui al presente protocollo e la diffusione dei risultati.
- 2. Il coordinamento delle attività di cui al comma precedente è demandato a un apposito comitato tecnico-scientifico.
- 3. Per la costituzione del comitato, ciascuna parte nomina un responsabile tecnico-scientifico ed un membro supplente, dandone comunicazione alle altre parti entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente protocollo. Per le Regioni l'individuazione avverrà attraverso il Cisis. Ogni eventuale modifica nella composizione del comitato dovrà essere comunicata alle parti del protocollo;
- 4. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 2:
 - a) predispone un piano operativo annuale, coerente con quanto stabilito nel presente protocollo;
 - b) provvede al monitoraggio degli obiettivi e delle scadenze previsti nel piano operativo annuale nonché delle modalità di esecuzione del presente protocollo;
 - c) promuove la diffusione dei risultati prodotti nell'ambito del presente protocollo d'intesa, da effettuare in maniera coerente e coordinata dal Mipaaf, dall'Istat, dall'Inea e dalle Regioni, secondo quanto previsto dall'art. 4;
 - d) provvede alla redazione delle proposte di aggiornamento degli allegati del presente protocollo per la successiva approvazione da parte del gruppo di lavoro paritetico Istat-Regioni, costituito presso la segreteria della Presidenza del Consiglio, per il raccordo in materia di sistemi informativi statistici, sentito il parere del comitato nazionale RICA;
 - e) acquisisce il rapporto di qualità di cui all'art. 2 comma 1 lett. I;
 - f) riferisce, almeno una volta l'anno, al comitato nazionale RICA e al comitato paritetico Istat-Regioni per il raccordo in materia di sistemi informativi statistici circa lo stato dei lavori di cui al presente protocollo;
 - g) verifica la rispondenza delle informazioni acquisite con le indagini alle esigenze conoscitive della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
- 5. Nella prima riunione del comitato tecnico-scientifico, convocata dall'Inea entro 60 giorni dall'approvazione del protocollo, verrà stabilito il regolamento interno.

Articolo 4

Diffusione

1. La diffusione dei risultati prodotti nell'ambito del presente protocollo d'intesa, in qualunque forma realizzata, deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto statistico.
2. La diffusione dei risultati prodotti nell'ambito del presente protocollo d'intesa è effettuata in maniera coerente dagli enti firmatari del presente protocollo, secondo le modalità stabilite dal comitato tecnico-scientifico ai sensi del precedente articolo 3 lett. c), previo raccordo tra le rispettive strutture preposte alla comunicazione delle parti del presente protocollo.
3. Le pubblicazioni e tutti gli eventi comunicativi dovranno contenere l'enunciato che le informazioni sono state acquisite nell'ambito del presente protocollo.
4. In ogni caso, qualsiasi uso del nome e del logo delle parti del presente protocollo dovrà essere preventivamente autorizzato dalle parti medesime, nell'ambito del comitato tecnico-scientifico di cui al precedente articolo 3.
5. Per gli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

Articolo 5

Protezione dei dati personali e segreto statistico

1. I trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del presente protocollo d'intesa sono vincolati al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, in particolare gli artt. 8, 9 e 10 in materia rispettivamente di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di accesso ai dati statistici, nonché del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan (All. A.3 del d.lgs. n. 196/2003).
2. Titolare del trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della rilevazione REA è l'Istat.
3. Titolare del trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della rilevazione RICA è l'Inea.
4. Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato per la realizzazione delle attività di rilevazione ed elaborazione statistica di competenza dell'Istat è il Direttore centrale per le statistiche economiche strutturali.
5. Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato per la realizzazione delle attività di rilevazione ed elaborazione statistica di competenza dell'Inea è il Direttore generale dell'Inea.
6. Responsabile del trattamento dei dati personali, per le fasi di competenza delle Regioni che prestino la propria collaborazione in qualità di organi intermedi di rilevazione, è il preposto all'Ufficio di statistica.
7. L'Inea provvede, altresì, a nominare i responsabili del trattamento dei dati effettuato dai soggetti rilevatori e dagli uffici di contabilità agraria regionali dell'Inea, in qualità di organi intermedi di rilevazione dell'Inea medesima.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1. Ciascuna parte si impegna a sostenere gli oneri finanziari connessi alle attività di propria competenza. Eventuali oneri aggiuntivi sono posti a carico della parte che effettua specifiche richieste.
2. Gli aspetti finanziari connessi alle attività contemplate dal presente protocollo sono specificati nell'allegato A. Dopo la prima annualità, gli aspetti finanziari previsti dall'allegato A potranno essere rinegoziati annualmente su richiesta di almeno una delle parti.
3. Gli oneri per la partecipazione al comitato scientifico previsto all'articolo 3 sono a carico delle singole amministrazioni.

Articolo 7

Durata

1. Il presente protocollo d'intesa, redatto in 5 copie, ha durata dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2010 e si riferisce alle attività relative agli anni contabili dal 2007 al 2009.

Articolo 8

Risoluzione e modifiche

1. È facoltà delle parti procedere in ogni tempo, di comune accordo, a integrazioni e modifiche del presente protocollo che si dovessero manifestare utili o necessarie alla prosecuzione o al miglioramento delle attività di cui all'articolo 2.
2. Il presente protocollo d'intesa può essere risolto su richiesta di ciascuna delle parti per grave inadempienza di una delle controparti agli impegni assunti in base al protocollo d'intesa stesso. In tal caso, la parte interessata notificherà alle altre parti la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitando quella inadempiente a provvedere entro il termine, comunque non inferiore a quindici giorni, indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione del protocollo d'intesa avverrà di pieno diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.
3. Resta salva la facoltà delle parti di recedere in qualunque momento, mediante lettera raccomandata, dagli impegni assunti con il presente protocollo d'intesa, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del protocollo d'intesa e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Articolo 9

Spese di bollo e di registrazione

1. Il presente protocollo sarà registrato in caso d'uso e i relativi oneri, anche fiscali, saranno sostenuti dalla parte interessata.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente protocollo d'intesa, si applicano le vigenti norme del codice civile.

Articolo 11

Foro competente

1. Per ogni controversia connessa all'esecuzione del presente protocollo d'intesa è competente il Foro di Roma a tutti gli effetti giuridici ed amministrativi.

per le Regioni e Province Autonome
il Presidente della Conferenza delle
Regioni e Province autonome

per l'Inea
il Presidente

per l'istat
il Direttore generale

per il Mipaaf
il Ministro pro-tempore

ALLEGATI

- A. Aspetti organizzativi e finanziari
- B. Strategia campionaria
- C. Profili di qualità della rilevazione e dei dati
- D. Variabili REA e tipologiche